

TI_GERICHTE 52.2013.19 vom 30. Juni 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-06-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2013.19

FR: TI_GERICHTE 52.2013.19 du 30 juin 2014

IT: TI_GERICHTE 52.2013.19 del 30 giugno 2014

Regeste

Licenza edilizia per un vigneto. Agricoltura esercitata a titolo di hobby

Erwägungen

E. 34

cpv. 5 OPT precisa inoltre che gli edifici e gli impianti per l'agricoltura a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola. La distinzione tra coltivazione agricola o orticola esercitata a titolo di hobby o azienda principale o gestita a titolo accessorio dipende dalle circostanze del caso concreto. Costituiscono indizi di un'attività esercitata a titolo ricreativo, la circostanza che non sia finalizzata a perseguire un profitto (fehlende Gewinn- und Ertragsorientierung), il mancato raggiungimento di determinate dimensioni minime o l'onere lavorativo marginale che richiede l'azienda (cfr. STF 1C.8/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 16 a LPT n. 11). Un'azienda agricola ai sensi dell'art. 16 a LPT si distingue in particolare dall'agricoltura esercitata a titolo ricreativo per l'impiego coordinato e duraturo di capitale e lavoro in misura economicamente rilevante, che sia volto al conseguimento di un reddito (cfr. STF 1C.8/2010 citata, consid. 2.2; 1A.64/2006 del 7 novembre 2006 consid. 2.3 con rinvii; STA 52.2006.117 del 25 settembre 2012, in RtiD I-2013, n. 45, consid. 2.2). Deve trattarsi di un'azienda che possa verosimilmente esistere a lungo termine (art. 34 cpv. 4 lett. c OPT; cfr. al riguardo: RtiD I-2013 n. 45, consid. 2.2 con rinvii). 2.3. Nel caso concreto, oggetto di controversia è il nuovo vigneto di cui si è detto in narrativa, che il resistente intende impiantare sul suo terreno terrazzato (part. _____), all'interno della zona agricola. Formato da 16 filari sorretti da pali di sostegno alti fino a ca. 2 m ed esteso su una superficie di 1'000 mq, l'impianto previsto non è di scarsa importanza. E questo anche nella misura in cui, come indica la relazione tecnica, non sarebbero previste ulteriori modifiche alla conformazione attuale del terreno (che sarebbe già stato sistemato in base ad un precedente permesso rilasciato nel 2006; cfr. anche risposta 29 agosto 2012 del CO 1 al Governo, pag. 4). Nonostante le obiezioni sollevate dal ricorrente, che lamentava in particolare una violazione dell'art. 34 cpv. 5 OPT, le precedenti istanze si sono in sostanza limitate a ritenere l'impianto in oggetto conforme alla zona agricola. A torto. L'attività agricola prevista, come ribadisce l'insorgente, di durata incerta, non è in concreto finalizzata al conseguimento di un reddito. Lo si deduce dalla stessa relazione tecnica, da cui risulta esplicitamente che l'utilizzo che verrà fatto dell'uva è di natura privata, ad uso proprio. Neppure il resistente - che non risulta essere coltivatore di professione, né titolare di un'azienda - afferma infatti di voler esercitare un'attività basata sul profitto e sulla produzione, con una prevedibile esistenza duratura. Da questo profilo, cade nel vuoto la sommaria considerazione espressa dalla Sezione dell'agricoltura dinanzi al Governo, secondo cui l'attività viticola sarebbe in

generale una di quelle maggiormente redditizie (cfr. le sue osservazioni 2 ottobre 2012, pag. 2). Ferme queste premesse, il vigneto in discussione, che rientra appieno nella nozione di coltivazione esercitata a titolo ricreativo, non può dunque essere ammesso siccome non conforme alla zona agricola (art. 34 cpv. 5 OPT). Questa zona deve infatti essere riservata all'agricoltura in senso proprio - per la quale occorre per principio mantenere sufficienti superfici coltivate idonee (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. a LPT) - tutelandola da altre forme concorrenziali di sfruttamento del terreno, non orientate a conseguire un reddito (cfr. al riguardo: STF 1A.134/2002 del 17 luglio 2003, consid. 2.4-2.5 con rimandi, pubbl. in ZBl 106/2005 pag. 158). La conclusione opposta a cui è approdato il Governo, senza neppure confrontarsi con l'art. 34 cpv. 5 OPT, non può dunque essere tutelata. Inconferenti sono invece i giudizi (STF 1C.70/2007 del 23 ottobre 2008, STA 52.2007.197 del 28 novembre 2007) da esso citati, riferiti a fattispecie diverse, non concernenti impianti per l'agricoltura esercitata a titolo hobbistico.

3. 3.1. In deroga al principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti soltanto se sono date, cumulativamente (DTF 124 II 252, consid. 4), le condizioni poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b). Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno. Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (DTF 136 II 214 consid. 2.1.; 129 II 63, consid. 3.1.; 124 II 252 consid. 4a; 123 II 256 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 24 n. 8 segg.). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di tiro; DTF 129 II 63, consid. 3.1.; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.).

3.2. In concreto, è certo che l'impianto viticolo in discussione, che verrebbe gestito da un non coltivatore a mero titolo ricreativo, non adempie il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT). All'interno della zona agricola, quest'ultimo requisito corrisponde in effetti sostanzialmente con quello della conformità di zona ai sensi degli art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e 16 a LPT (cfr. DTF 125 II 278 consid. 3a; 123 II 499 consid. 3b/cc; 1C.561/2012 del 4 ottobre 2013, consid. 3.1). Non vi sono ragioni oggettive, segnatamente d'ordine tecnico o d'esercizio o legate alla configurazione o alle particolarità del suolo, che rendano indispensabile la sua realizzazione nel luogo previsto. Neppure il resistente pretende del resto che il vigneto in questione sarebbe ad ubicazione vincolata. Già per questi motivi, non può dunque beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT.

4.4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente annullamento del giudizio governativo impugnato e della licenza edilizia rilasciata dal municipio.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà inoltre al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, sono annullate: 1.1. la decisione 12 dicembre 2012 del Consiglio di Stato (n. 7036); 1.2. la decisione 4 luglio 2012 con cui il municipio di Bioggio ha concesso a CO 1 la licenza edilizia per l'impianto di un nuovo vigneto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1, il quale

rifonderà inoltre fr. 2'000.- a RI 1, a titolo di ripetibili di entrambe le istanze di ricorso. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.